

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

**(redatto ai sensi del D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 e
successive modificazioni)**

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

(redatto ai sensi del D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni)

PREMESSA

1. “LA COMUNITA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS”, con sede a Genova, ha scopo mutualistico ai sensi dell’art. 2511 c.c. e deve intendersi a mutualità prevalente.
2. Lo scopo che i soci della Comunità intendono perseguire è quello dell’interesse generale della comunità alla promozione ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell’art. 1, lettera a) della legge 381/1991.
3. La Comunità ha per oggetto sociale:
 - a) la prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento minorile ed il recupero dei minori con ritardo e handicap psichico;
 - b) l’intervento nei confronti di soggetti disadattati, disabili ed emarginati, al fine di migliorarne in ogni aspetto le condizioni di vita;
 - c) la gestione di comunità di varia natura (alloggio, soggiorni vacanza, mense, centri sociali, case di riposo, istituti per profughi, asili nido, centri di incontro e mediazione, scuole dell’obbligo);
 - d) attività di formazione e mediazione professionale, sociale e culturale.
4. La Comunità è associata al CRESS – CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI.
5. La principale risorsa della Comunità è rappresentata dai soci che ne fanno parte, i quali, con la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, partecipano direttamente all’attività della Comunità ed attivamente cooperano al suo sviluppo.
6. La Comunità rispetta e promuove il pluralismo e ad esso impronta i rapporti che intrattiene con tutti i soggetti economici, politici o sociali.
7. La Comunità regola i propri rapporti interni attenendosi al principio di democrazia e nel rispetto delle specificità che la compongono.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il presente codice etico regola condotte e comportamenti che amministratori, soci e dipendenti de “LA COMUNITA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS” sono tenuti ad osservare e rispettare affinché:
 - a) l’attività della Comunità sia improntata al rispetto di leggi e regolamenti nonché ad etica, lealtà e trasparenza;
 - b) sia prevenuto il rischio della commissione di illeciti e di reati, in particolare di quelli di cui al D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni.
2. Il codice etico si applica, ove compatibile, anche a tutti i rappresentanti, mandatari ed agenti che agiscano in nome e per conto della Comunità.

Art. 2

1. I soggetti di cui all’art. 1 devono:
 - a) attenersi, nei loro comportamenti e nel perseguimento degli scopi della Comunità, agli irrinunciabili principi di onestà ed integrità;
 - b) rispettare leggi e regolamenti, orientando la propria condotta ed il proprio comportamento in conformità ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente codice etico;
 - c) astenersi dal serbare condotte che potrebbero, anche solo potenzialmente, agevolare e/o determinare la commissione di illeciti e di reati, in particolare di quelli di cui al D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni;
 - d) improntare i rapporti tra loro a criteri di correttezza, lealtà e reciproco rispetto.
2. La Comunità si impegna a far conoscere ai soggetti di cui all’art. 1 il contenuto del presente codice etico nonché ad informarli in merito alla normativa da rispettare al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni.

Art. 3

1. Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere dalla Comunità o, comunque, in nome o per conto della stessa, devono essere ispirate alla massima correttezza e trasparenza nonché alla legalità ed alla legittimità sotto il profilo formale e sostanziale.

2. Tutte le operazioni e transazioni di cui al punto precedente devono essere correttamente registrate di modo che risulti facilmente verificabile l'autorizzazione, la legittimità, la coerenza e la congruità delle stesse.

Art. 4

1. Qualora la Comunità intenda avvalersi, nei rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, di soggetti terzi esterni alla struttura (i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente codice etico) dovrà trattarsi di soggetti:
 - a) che non siano sottoposti a procedimento o processo penale né abbiano riportato sentenza di condanna, pur non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e seguenti c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II c.p.);
 - b) che non siano stati condannati, pur non in via definitiva, alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 28 c.p., o della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 *ter* c.p.;
 - c) aventi, comunque, specchiata reputazione;
 - d) le cui azioni ed attività, controllabili e verificabili, siano rispettose di leggi e regolamenti nonché del presente codice etico;
2. La Comunità, al fine di compiere le opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), potrà richiedere ai soggetti terzi esterni alla struttura (i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente codice etico), dei quali intenda avvalersi, informazioni, certificati e documenti.
3. La Comunità si impegna a verificare che l'incarico affidato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 venga svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente codice etico.

Art. 5

1. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art 1, obbligati all'osservanza del presente codice etico, disattendano una o più delle disposizioni in esso contenute, la Comunità provvederà a sanzionare, ai sensi degli artt. 24 e seguenti del presente codice etico, colui o coloro che si saranno resi responsabili della/delle violazione/i.
2. Sarà onere dei soggetti di cui all'art. 1 comunicare al proprio diretto superiore ed all'organo di controllo interno alla Comunità, ogni violazione al presente codice etico nonché ogni

commissione di reato da altri commessa, nell'ambito dell'attività svolta per la Comunità, e della quale siano comunque venuti a conoscenza.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 6

1. Ai fini del presente codice etico per Pubblica Amministrazione (P.A.) deve intendersi ogni pubblica funzione imputabile allo Stato o ad altro ente pubblico, ricomprendente tra l'altro:
 - a) lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, i Comuni;
 - b) ogni altro ente pubblico, anche non economico;
 - c) ogni ente privato che, in forza di atto legislativo, regolamentare o amministrativo, eserciti pubblici poteri delegati dalla P.A. o, comunque, adempia ad una funzione volta a tutelare gli interessi della collettività;
 - d) la Comunità Europea ed ogni altra pubblica istituzione europea.
2. Ai fini del presente codice etico, in relazione agli articoli che riguardano i rapporti con la P.A., rilevano i seguenti soggetti:
 - a) pubblico ufficiale;
 - b) incaricato di pubblico servizio;
 - c) persona esercente un servizio di pubblica necessità;
 - d) persona che a qualsiasi titolo rappresenta la P.A., così come intesa al comma 1.

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE

O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE

Art. 7

1. E' fatto assoluto divieto ai soggetti di cui all'art. 1, direttamente o tramite altra persona fisica o giuridica, di offrire o promettere, nell'interesse o a vantaggio della Comunità, denaro od altra utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti di una P.A., così come definita all'art. 6 del presente codice etico:
 - a) per aver esercitato od affinché esercitino le proprie funzioni o poteri;
 - b) per indurli ad omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio;
 - c) per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

2. Nell'ambito di un qualsiasi rapporto (commerciale, gara d'appalto, etc.) intercorrente tra la P.A. e la Comunità i soggetti di cui all'art. 1 devono serbare una condotta ispirata alla massima correttezza e trasparenza, astenendosi, in particolare, dal proporre o promettere a coloro che operano alle dipendenze o, comunque, in nome e per conto della P.A. compensi, omaggi, trattamenti di favore, opportunità di impiego od ogni altro vantaggio che possa pregiudicarne l'integrità.
3. Qualora i soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito di un rapporto intercorrente tra la Comunità e la P.A., dovessero ricevere, da coloro che rappresentano la P.A. o che comunque agiscono in nome e per conto della stessa, richieste, anche implicite, di favori o benefici di qualsiasi natura essi dovranno interrompere ogni rapporto con i richiedenti e sarà, altresì, loro onere informare della circostanza il proprio diretto superiore nonché l'organo di controllo interno alla Comunità.

REATI DI INDEBITA PERCEZIONE O TRUFFA

IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

Art. 8

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto assoluto divieto, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, di procurare alla Comunità un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro ente pubblico – ciò anche quando il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee – nonché di commettere il medesimo fatto alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.
2. Ai fini del presente codice per “artificio” si intende una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; per “raggiro” si intende una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per il vero.
3. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto assoluto divieto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, di far conseguire indebitamente alla Comunità contributi, finanziamenti,

mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

4. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto assoluto divieto di destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee alla Comunità, a finalità differenti rispetto a quelle per le quali sono stati ottenuti dalla stessa Comunità.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 9

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito di ogni attività compiuta in nome e per conto della Comunità, è fatto assoluto divieto di:
 - a) introdursi e/o mantenersi, contro la volontà espresso o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
 - b) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto accesso al fine di procurare alla Comunità un profitto o di arrecare ad altri un danno;
 - c) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 - d) intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle od interromperle nonché rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni;
 - e) installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
 - f) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- g) commettere fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 - h) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili – anche attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi – sistemi informatici o telematici altrui nonché ostacolarne gravemente il funzionamento.
2. Ai fini del presente codice per “sistema informatico” si intende una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche; per “sistema telematico” si intende ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione oppure che sia al servizio di tecnologie informatiche, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi.

FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO,
IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 10

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito di ogni attività compiuta in nome e per conto della Comunità è fatto assoluto divieto di:
- a) contraffare od alterare in qualsiasi modo monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - b) non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere, spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte od alterate;
 - c) spendere o mettere altrimenti in circolazione monete contraffatte od alterate, da essi ricevute in buona;
 - d) acquistare o comunque ricevere da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte od alterate;
 - e) contraffare la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo ovvero acquistare, detenere o alienare la detta carta contraffatta;
 - f) fabbricare, acquistare, detenere o alienare filigrane, programmi informatici, strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di

- carta filigranata, ovvero ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- g) non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, far uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ancorché ricevuti in buona fede.
2. Ai soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito di ogni attività compiuta in nome e per conto della Comunità è fatto assoluto divieto di:
- a) contraffare o alterare ovvero, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, far uso di marchi, segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- b) senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, introdurre nel territorio dello Stato o comunque detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
3. Sarà onere dei soggetti di cui all'art. 1 informare il proprio diretto superiore nonché l'organo di controllo interno alla Comunità di ogni condotta di falsità, così come sopra descritta ai punti 1 e 2, della quale siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività compiuta in nome e per conto della Comunità.

REATI SOCIETARI

Art. 11

1. Ai componenti l'organo amministrativo della Comunità, che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, provvedono, alla fine di ogni esercizio sociale, alla redazione del bilancio, è fatto obbligo di agire nel rispetto di tutte le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari nonché di ogni norma di legge applicabile.
2. I componenti l'organo amministrativo dovranno, nella redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili, attenersi a principi di chiarezza, completezza, veridicità e trasparenza, non omettendo alcun fatto o dato che risulti rilevante o significativo per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Comunità.
3. I soggetti di cui all'art. 1 dovranno, ove richiesti, prestare la massima collaborazione ai componenti l'organo amministrativo, preposti alla redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili, nonché, a tale ultimo fine, fornire dati, informazioni e documenti e, altresì, segnalare situazioni di conflitto di interesse, ancorché potenziali.

Art. 12

1. Ai componenti l'organo amministrativo della Comunità, che provvedono alla redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili, è fatto divieto, occultando documenti o con altri idonei artifici, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali nonché al revisore dei conti nominato dalla Comunità.
2. I soggetti indicati al comma 1 devono prestare la massima collaborazione, riscontrando in maniera tempestiva e completa le legittime richieste provenienti dai soci, dagli altri organi sociali investiti delle funzioni di controllo nonché dal revisore dei conti nominato dalla Comunità.

Art. 13

1. Ai componenti l'organo amministrativo della Comunità, che provvedono alla redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili, è fatto divieto, fuori dei casi contemplati dalle norme che regolano le società cooperative, di prevedere la ripartizione di:
 - a) utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - b) riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Art. 14

1. Ai componenti l'organo amministrativo della Comunità, che provvedono alla redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili, è fatto divieto di formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale della Comunità mediante attribuzioni di quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di quote sociali, sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società cooperativa nel caso di trasformazione.

Art. 15

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, od a chiunque agisca per conto degli stessi, è fatto divieto, con atti simulati o fraudolenti, a qualunque scopo, di determinare maggioranze nelle assemblee soci della Comunità.

2. In occasione delle assemblee soci della Comunità è vietato ai partecipanti di fornire informazioni non veritiere o presentare atti o documenti falsi, incompleti o comunque alterati in tutto od in parte, allo scopo di indurre le assemblee ad approvare specifici argomenti all'ordine del giorno o comunque tali da determinare una turbativa di qualunque natura.

Art. 16

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, od a chiunque agisca per conto degli stessi, è fatto divieto di diffondere notizie false ovvero di porre in essere operazioni simulate od altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, previsti dalla normativa sulle società cooperative sociali, eventualmente emessi dalla Comunità.
2. Ai fini di quanto vietato nel comma 1:
 - per "notizia" deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto relative alla Comunità;
 - la notizia deve intendersi "falsa" quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno i soci della Comunità;
 - per "operazione simulata" deve intendersi qualunque operazione che venga fatta apparire come realmente verificatasi ma che in realtà non esiste;
 - per "altri artifici" deve intendersi qualunque comportamento che faccia apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti.

Art. 17

1. Ai componenti l'organo amministrativo della Comunità, che provvedono alla redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili, è fatto divieto, nelle comunicazioni previste in base alla legge da effettuarsi alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Comunità ovvero, allo stesso fine, di occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.
2. I soggetti indicati al comma 1 devono, pertanto, improntare i rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, fornendo alle stesse informazioni veritiere e documentazione chiara, precisa e corretta.

Art. 18

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, od a chiunque agisca per conto degli stessi, è fatto divieto di dare o promettere denaro od altra utilità ai componenti l'organo amministrativo della Comunità che provvedono alla redazione del bilancio e delle eventuali altre scritture contabili ovvero ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, al fine di influenzarne le condotte in sede di elaborazione delle dette scritture contabili.

REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME

SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 19

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è fatto obbligo di agire, all'interno degli spazi della Comunità o nelle strutture dalla stessa gestite e comunque nell'ambito di ogni attività compiuta in nome e per conto della Comunità, nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 81 del 9.04.2008 che ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge N. 123 del 3.08.2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'interno della Comunità sono individuabili le seguenti figure:
 - a) responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 - b) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
 - c) preposto.
3. La Comunità, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 81/2008 ed allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, ha redatto il documento di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa svolta negli spazi da essa gestiti direttamente o da terzi per suo conto.
4. Il Consiglio di amministrazione della Comunità predispone annualmente un budget di spesa adeguato a far fronte alle spese necessarie in materia di sicurezza sul lavoro.

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 20

1. E' fatto assoluto divieto ai soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito degli spazi gestiti dalla Comunità o comunque nell'ambito dell'attività svolta in nome e per conto della stessa, di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongano il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo – anche internazionale – o di eversione dell'ordine democratico.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 21

1. E' fatto assoluto divieto ai soggetti di cui all'art. 1, nell'ambito degli spazi gestiti dalla Comunità o comunque nell'ambito dell'attività svolta in nome e per conto della stessa, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, di:
 - a) esercitare su di una persona i poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
 - b) ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite;
 - c) ospitare, reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare o cedere l'autorità su di una persona che versa nelle condizioni di cui sopra.
2. Le condotte di cui al comma 1, quando riguardano una persona di minore età, sono vietate anche se non commesse con le modalità sopra elencate.
3. La Comunità riconosce e rispetta l'assoluta inviolabilità della sfera sessuale delle persone di minore età, con particolare attenzione per quelle che vengono ospitate o che comunque frequentano – anche occasionalmente – i centri e gli spazi gestiti dalla Comunità stessa.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI

O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Art. 22

1. Nell'ambito degli spazi gestiti dalla Comunità o comunque nell'ambito dell'attività svolta in nome e per conto della stessa, è fatto assoluto divieto ai soggetti di cui all'art. 1, fuori dei casi di concorso nel reato:
 - a) al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
 - b) di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa,
 - c) di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
2. Nell'ambito degli spazi gestiti dalla Comunità o comunque nell'ambito dell'attività svolta in nome e per conto della stessa, è fatto assoluto divieto ai soggetti di cui all'art. 1, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23

1. La Comunità rispetta l'ambiente come risorsa della collettività, da tutelare e conservare a beneficio delle future generazioni.
2. Al fine di cui al comma 1 la Comunità, nell'ambito dell'attività da essa svolta e degli spazi da essa gestiti:
 - a) promuove il rispetto e la cura dell'ambiente;
 - b) incentiva una corretta gestione dei rifiuti attraverso pratiche di riciclaggio e recupero;
 - c) si adopera al fine di limitare le immissioni nell'aria.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Art. 24

1. La Comunità rispetta i diritti dei cittadini extracomunitari e, nell'ambito della propria attività e dei centri e degli spazi da essa gestiti, ne promuove l'integrazione nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del divieto di impiego in attività lavorative dei soggetti il cui soggiorno sul territorio nazionale risulta irregolare.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 25

1. E' compito dell'organo di controllo interno alla Comunità verificare ed accertare eventuali violazioni al presente codice etico da parte dei soggetti che al rispetto dello stesso sono vincolati.

L'organo di controllo trasmette i risultati degli accertamenti compiuti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 26

1. Nel caso in cui una violazione al presente codice etico venga commessa dai soggetti che rivestono la carica di Presidente o di membro del Consiglio di amministrazione della Comunità dovrà esserne informato l'organo di controllo interno alla Comunità il quale solleciterà la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.
2. Sarà l'Assemblea dei soci a deliberare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto della Comunità, sulla responsabilità degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente codice etico; nei casi più gravi, la violazione potrà essere sanzionata con la revoca dagli speciali incarichi conferiti ai soggetti di cui al comma 1 e financo con la revoca dalla carica ricoperta.

Art. 27

1. La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dal soggetto che riveste la qualità di socio della Comunità costituisce notevole inadempimento ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e comporterà l'esclusione dello stesso, deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Comunità.

Art. 28

1. La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dai dipendenti della Comunità costituisce grave inadempimento del contratto di lavoro e determina l'irrogazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di cui all'art. 7, Legge 20 maggio 1970 N. 300, dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi interni alla Comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

1. Gli organi dirigenziali ed amministrativi della Comunità provvederanno ad informare tutti i dipendenti sui contenuti del presente codice etico.
2. Le disposizioni del presente codice etico relative alle sanzioni disciplinari dovranno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge 20 maggio 1970 N. 300, essere *“portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”*.
3. Il presente codice etico dovrà essere portato a conoscenza di tutti i soci e di tutti i dipendenti della Comunità.
4. Il presente codice etico sarà messo a disposizione degli amministratori, al momento dell'accettazione dell'incarico, nonché dei rappresentanti, mandatari ed agenti che agiscono in nome e per conto della Comunità.

Art. 30

1. Il presente codice etico di comportamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del_____.
2. Ogni variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dalla stessa Assemblea e diffusa ai destinatari.